



COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO PROVINCIA DI SALERNO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Disciplina temporanea della vendita delle bevande alcoliche –

Richiamato il D. Lgs. 23/05/2008 n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in Legge 24/07/2008 n.125;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/2008 in cui sono state definite le nozioni di incolumità e sicurezza pubblica come segue "... integrità fisica della popolazione ... e bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Considerato che durante i festeggiamenti del Carnevale 2024 si può riscontrare un abuso di alcool portando all'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi in particolare, tali da turbare la quiete pubblica ed è accompagnato dall'abbandono, dopo l'uso, in strade e piazze di contenitori di bevande alcoliche;

Considerato, altresì, che è indispensabile incrementare ulteriormente il senso civico che è alla base di un sano vivere civile e prevenire un fenomeno che ha, soprattutto per la persona colpita, conseguenze molto gravi;

Richiamato il comma 2 dell'art. 6 del D.L. 03/08/2007 n. 117 convertito in L. n. 160/2007;

Considerato che per attività di intrattenimento si intendono anche quelle autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS;

VISTA la legge 287/91 art. 5 comm. 2;

VISTO l'art. 7 Bis del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

1. a tutti i titolari di esercizi pubblici di qualsiasi genere, di circoli o associazioni private, attività artigianali ed anche ai titolari di autorizzazioni per la somministrazione su aree pubbliche presenti sul territorio comunale sia in forma fissa che itinerante, nonché a tutti i titolari di attività di intrattenimento o spettacolo, così come definiti al comma 2 dell'art. 6 del D.L. 03/08/2007 n. 117 convertito in L. n. 160/2007, **il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore di vetro e lattine di vario genere, ovvero i prodotti devono essere versati in bicchieri di plastica, il divieto di vendita di bottigliette in plastica contenenti acqua o qualsiasi altra bevanda munite di tappo, ovvero devono essere consegnate all'avventore prive di tappo**

divieto in vigore durante la sfilata dei carri allegorici per i festeggiamenti del Carnevale 2024 e dalle ore 14:00 fino al termine della manifestazione;

- Il divieto di cui sopra non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio al domicilio del cliente;
- Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite a termini di legge mediante applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;
- Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3° dell'art. 20 della legge 689/81;
- La presente ordinanza viene comunicata alla Prefettura ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla notificazione oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione del presente atto;
- La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e viene notificata alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, alla ASL SA1 e agli esercizi addetti alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche.

Dalla Residenza Municipale, li 13/02/2024;

Il Sindaco
Ing. Michele Strianese

